

## IVA

### ***Il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto***

di **Dottryna**



Nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'adempimento, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità fiscali, il presente contributo fornisce una chiave di lettura sul nuovo termine di registrazione introdotto dalla Manovra correttiva.

Il [comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#) prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, **numerate progressivamente** e successivamente **registrate** in modo che sia assicurata l'**ordinata rilevazione** del documento di acquisto e l'**univocità** dell'annotazione nei registri.

Una delle **modifiche** più rilevante recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul **termine** di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devano essere annotate nel registro **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura e **con riferimento al medesimo anno**.

La modifica si è resa **necessaria** per adeguare l'**adempimento** dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva assolta (ex [articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Al riguardo alcuni autori hanno evidenziato che il nuovo termine di registrazione **non** è del

tutto **allineato** con quello della nuova detrazione. Infatti, se, da una parte, la **registrazione** della fattura d'acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di **ricezione** del documento e con riferimento al medesimo anno, dall'altra, la **detrazione** va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell'anno di effettuazione dell'operazione, sicché – interpretando l'accezione “*ricezione della fattura*” come data in cui la fattura è pervenuta – l'obbligo di annotazione potrebbe “scadere” **dopo** rispetto al diritto di detrazione. Si pensi al caso in cui, in relazione a un **acquisto effettuato** nel **dicembre 2017**, la fattura sia **pervenuta** solo a **gennaio 2018**:

- il **termine** per la **detrazione** scadrebbe il **30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il **termine** per la **registrazione** scadrebbe il **30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L'incoerenza potrebbe essere superata con una **lettura sistematica** della norma che dia risalto all'**aspetto sostanziale** della questione. In tal senso si dovrebbe ritenere che la **detrazione** sia esercitabile per tutte le fatture relative a **operazioni effettuate** nell'anno, ancorché il documento sia stato **ricevuto** l'**anno successivo** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale**. Di talché, atteso che la detrazione può essere operata soltanto nel periodo di **esigibilità**, le **fatture d'acquisto pervenute** (o anche emesse dai fornitori in via differita) **l'anno successivo, ai fini della detrazione dell'imposta, devono essere retro-annotate**.

Le **nuove disposizioni** si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017**. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le **vecchie disposizioni**. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:

- per le fatture emesse nel **2016**, è il **30 aprile 2019** e
- per le fatture emesse nel **2015**, scade il **30 aprile 2018**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**